RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-910

Art. 26

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1909-910 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultane dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntive della spesa del Ministero delle finanze in... 4,026,036 86 delle quali furono riscosse..... 2,790,799 04

---------- e rimasero da riscuotere..... 1,235,237 82 ----------

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-188-1913/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it